



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia Romagna

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8 - MODENA

Viale Reiter, 81 - 41121 MODENA - Tel. 059.222373 – Fax
059.239972 Sito web: www.ic8modena.edu.it - C.F.: 94186010362 e-
mail: moic845006@istruzione.it - moic845006@pec.istruzione.it



IC 8 Modena

A tutti gli utenti delle videolezioni
Ai genitori/tutori degli studenti

Comunicazione n. 83

Oggetto: Istruzioni per un corretto utilizzo delle piattaforme web per videolezioni

Gentilissimi,

in questi giorni da più parti e attraverso vari canali mi giungono messaggi di grande apprezzamento per il lavoro svolto dalla nostra comunità professionale, che, da quanto ci rappresentate, ha sostenuto e impegnato i ragazzi in questo momento così difficile di restrizione di ogni forma di contatto sociale in presenza. Ringrazio tutti voi genitori per la collaborazione e l'impegno profuso alla sperimentazione di questa nuova forma di didattica a distanza, che come quella in presenza, però, necessita del rispetto di alcune regole fondamentali, che ne garantiscono il corretto utilizzo a tutela di tutti.

A tal proposito raccomando il rispetto di alcune regole fondamentali:

- Garantire nei limiti la presenza alle videolezioni e il corretto svolgimento della videolezione
- Evitare l'accesso a soggetti non autorizzati
- Evitare la diffusione di immagini o video registrati durante la videolezione

Si ricorda che qualsiasi utilizzo non autorizzato delle immagini o video delle videolezioni espone gli allievi e i genitori a ipotesi di risarcimento in sede civile ed eventualmente sanzioni penali che di seguito si espongono. Nella fattispecie, filmare le videolezioni con lo smartphone e pubblicarle sui social con commenti inadeguati.

- La legge, infatti, stabilisce quale regola generale che si possano pubblicare le immagini e i video altrui soltanto qualora chi vi è ritratto abbia precedentemente prestato il proprio consenso alla pubblicazione. Questa regola (Art. 10 cod. civ.; art. 96 L. n. 633/1941) vale per qualunque tipo di diffusione al pubblico, quindi anche per le pubblicazioni online, compresa la condivisione sul proprio profilo di un social network.
- Se un privato pubblica un'immagine altrui senza aver ottenuto il consenso di chi vi è ritratto commette un illecito civile e l'interessato può chiedere al Tribunale di ordinare all'autore della pubblicazione o al gestore dello spazio online la rimozione immediata delle immagini o dei video.

- Se la pubblicazione delle immagini ha provocato un danno, anche morale, a chi vi è ritratto, questi può chiedere il risarcimento.
- Se la pubblicazione illecita dell'immagine o del video offende la reputazione di chi vi è ritratto, chi l'ha diffusa, oltre a dover risarcire il danno, deve rispondere anche del reato di diffamazione aggravata Art. 595 cod. pen. e rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.
- Chiunque pubblica immagini altrui senza averne acquisito il consenso per trarne un profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un danno, risponde del reato di trattamento illecito di dati Art. 167 D.Lgs. n. 196/2003, punito con la reclusione fino a tre anni.

**Tutto ciò premesso vi rinnovo il mio ringraziamento e confido nella Vostra collaborazione al fine di garantire la continuità didattica in questo difficile periodo che affronta il nostro Paese.
In attesa di rivedere al più presto i nostri giovani a scuola, Vi saluto cordialmente.**

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anastasia Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del Dlgs n. 39/1993